



Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2015/0276(COD)

23.5.2016

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Simona Bonafè

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	46

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0596),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0385/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ***incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse.***

Or. xm

Motivazione

Una migliore gestione dei rifiuti a livello europeo deve essere orientata, oltre che alla protezione dell'ambiente e della salute umana nonché al migliore utilizzo delle risorse, anche all'aumento dell'efficienza energetica e alla riduzione della dipendenza dell'Unione dall'utilizzo delle risorse stesse, facendo fronte così ai problemi legati al loro approvvigionamento.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) ***Dovrebbero essere modificati*** gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

¹³ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Emendamento

(2) Gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ***dovrebbero essere ambiziosi e quindi essere modificati***, aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare. ***Sono necessari obiettivi quantitativi separati per il riutilizzo al fine di garantire il pieno accesso ai prodotti riutilizzabili e creare opportunità di lavoro.***

¹³ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Motivazione

Gli obiettivi in materia di rifiuti di imballaggio devono essere resi più ambiziosi in modo da potenziare la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di tali rifiuti. Sono necessari obiettivi quantitativi separati per il riutilizzo al fine di garantire il pieno accesso ai prodotti riutilizzabili e creare nuove opportunità di lavoro.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ applicabile ai rifiuti in generale.

¹⁴ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento

(3) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, **senza pregiudicare la specificità degli imballaggi**, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero **inoltre** essere allineate, **ove opportuno**, a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ applicabile ai rifiuti in generale.

¹⁴ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Motivazione

Senza pregiudicare la specificità dei materiali da imballaggio, è importante garantire coerenza tra le varie normative in materia di rifiuti a livello europeo e assicurare che le definizioni contenute nella presente direttiva siano allineate con quelle della direttiva generale sui rifiuti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

Emendamento

(4) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. ***Per questi motivi, gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio dovrebbero essere aumentati ad almeno il 70% entro il 2025 e ad almeno l'80% entro il 2030.***

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aumentati almeno al 70% entro il 2025 e all'80% entro il 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo il 9 luglio 2015 nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovere materiali di riciclaggio di elevata qualità. Per tali motivi, gli Stati membri dovrebbero ottenere una significativa e duratura riduzione dell'utilizzo di imballaggi monouso e di articoli da imballaggio in eccesso nonché la progressiva eliminazione degli imballaggi non riciclabili qualora tali imballaggi non siano riutilizzabili. Gli Stati membri dovrebbero poter includere restrizioni

rispetto alla commercializzazione di imballaggi superflui, imballaggi monouso o in eccesso.

Or. xm

Motivazione

Poiché la prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per potenziare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e garantire materiali riciclati di qualità, gli Stati membri devono provvedere a una significativa riduzione dei materiali di imballaggio e alla progressiva riduzione degli imballaggi non riciclabili. Essi possono altresì includere restrizioni rispetto alla commercializzazione di imballaggi superflui, imballaggi monouso o in eccesso.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari e fiscali miranti alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali. Tali misure dovrebbero far parte di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio in tutti gli Stati membri.

Or. xm

Motivazione

Il ruolo degli Stati membri è fondamentale per garantire la transizione verso l'economia circolare ed è importante che essi prevedano incentivi adeguati di tipo finanziario, fiscale e

normativo per favorire la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, in linea con gli obiettivi previsti dalla presente direttiva. Le misure intraprese dovrebbero essere parte di specifici programmi di gestione e di prevenzione dei rifiuti di imballaggio all'interno di tutti gli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Il maggior riutilizzo degli imballaggi potrebbe comportare una riduzione dei costi globali lungo tutta la filiera e una riduzione degli effetti sull'ambiente dei rifiuti di imballaggio. Per questo è necessario che gli Stati membri prevedano incentivi finanziari e fiscali per i produttori che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili.

Or. xm

Motivazione

Incentivare il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio permetterebbe di ridurre i costi globali lungo tutta la filiera, così come gli effetti sull'ambiente di tale tipologia di rifiuti. Per questo è importante che gli Stati membri prevedano opportuni incentivi per i produttori volti all'immissione sul mercato di imballaggi riutilizzabili.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime. Il miglioramento delle condizioni di mercato per gli imballaggi di origine biologica e la revisione della normativa esistente che ostacola l'uso di tali materiali offrono l'occasione di sostituire le materie prime

ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi.

Or. xm

Motivazione

La bioeconomia rappresenta un elemento essenziale per garantire la disponibilità di materie prime in Europa, per cui è essenziale migliorare le condizioni del mercato per gli imballaggi di origine biologica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"¹⁵ e alla creazione di un'economia circolare.

¹⁵ COM(2013) 442.

Emendamento

(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"¹⁵ e alla creazione di un'economia circolare ***e, in caso di materiali di imballaggio, senza pregiudicare la sicurezza alimentare, la salute dei consumatori e la legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti.***

¹⁵ COM(2013) 442.

Or. xm

Motivazione

L'aumento degli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio deve assicurare che nuovi materiali con elevato valore economico siano

riutilizzati e riciclati in maniera efficace, posto che essi non siano pericolosi per la salute umana e, in caso di materiali a contatto con beni alimentari, che essi non compromettano la sicurezza degli alimenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia **e gli obiettivi per il riciclaggio dei** rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

Emendamento

(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia per **i** rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

Or. xm

Motivazione

Gli obiettivi di riciclaggio continuano ad essere una leva fondamentale per consentire la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti,

Emendamento

(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti,

utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

utilizzandoli per promuovere *innanzitutto* la prevenzione *e* il riutilizzo *e, successivamente*, il riciclaggio.

Or. xm

Motivazione

È importante che gli Stati membri sviluppino strategie nazionali e piani di investimento volti, in primo luogo, alla promozione della prevenzione dei rifiuti, al riutilizzo e, successivamente, al riciclaggio.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) *Per calcolare se gli* obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio *sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da* gestori riconosciuti a tal fine *e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.*

Emendamento

(11) *Al fine di garantire un calcolo uniforme dei dati relativi agli* obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, *la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate per la determinazione dei* gestori riconosciuti a tal fine, *nonché sulla raccolta, la verifica e la comunicazione dei dati. Adottata la metodologia armonizzata, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, di tener conto del riciclaggio dei metalli che avviene in concomitanza dell'incenerimento.*

Or. xm

Motivazione

Al fine di garantire un calcolo uniforme dei dati sulla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, la Commissione deve adottare regole dettagliate per la determinazione dei gestori riconosciuti per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, nonché regole sulla raccolta, la verifica e la comunicazione dei dati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni **per la loro** comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, **come regola generale**, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. **Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita.** La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

Emendamento

(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti **sul riciclaggio e** sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni **sulla loro raccolta, tracciabilità, verifica e** comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. **Il calcolo del conseguimento degli obiettivi dovrebbe basarsi su un unico metodo solido e armonizzato che impedisca di indicare rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati.** A tal fine, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

Or. xm

Motivazione

Il Parlamento europeo, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", approvata il 9 luglio 2015, ha richiesto che il calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio avvenisse con uno stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) I dati **statistici** comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità **delle statistiche** introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Emendamento

(14) I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità **dei dati**, introducendo **una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati basata su fonti attendibili come pure** un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Or. xm

Motivazione

Per favorire la valutazione della conformità dei dati riportati dagli Stati membri da parte della Commissione è necessario che i dati prodotti siano di qualità, affidabili e comparabili.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare **la più recente metodologia** messa a punto dalla Commissione **e dai rispettivi** istituti

Emendamento

(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare **una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati**, messa a punto dalla

nazionali di statistica.

Commissione *in cooperazione con gli*
istituti nazionali di statistica *e le autorità*
nazionali responsabili per la gestione dei
rifiuti.

Or. xm

Motivazione

Per avere dati statistici affidabili in materia di gestione dei rifiuti è fondamentale garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia più recente messa a punto dalla Commissione, dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri e dalle autorità nazionali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Emendamento 16

Proposta di direttiva **Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'applicazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.*

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva **Considerando 17**

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo *all'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e*

(17) Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo *alle norme sul calcolo del conseguimento degli obiettivi in materia di recupero, riutilizzo e*

all'articolo 20. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

riciclaggio, a determinate deroghe riguardanti i livelli massimi di concentrazione di metalli pesanti in taluni materiali riciclati, ai circuiti di produzione e ai tipi di imballaggio, alle modifiche dell'elenco di esempi illustrativi sulla definizione di imballaggio e alle eventuali difficoltà tecniche incontrate nell'applicazione della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Or. xm

Motivazione

Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 Aprile 2016.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 94/62/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo *all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d, e all'articolo 19*. Tali competenze devono essere esercitate

Emendamento

(18) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 94/62/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo *alla definizione della metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato per la*

conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

comunicazione dei dati concernenti il conseguimento degli obiettivi in materia di recupero, riutilizzo e riciclaggio, nonché per adattare ai progressi tecnici e scientifici il sistema di identificazione riguardante la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. xm

Motivazione

Per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione relative alla determinazione del formato per la comunicazione dei dati concernenti il grado di conseguimento degli obiettivi in materia di recupero, riutilizzo e riciclaggio, nonché per ulteriori adattamenti relativi ai progressi tecnici e scientifici in materia.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3

Testo della Commissione

c) i punti **da** 3 a 10 sono soppressi;

Emendamento

c) i punti 3 **e 4 e da 6** a 10 sono soppressi;

Or. xm

Motivazione

Viene ripristinata la definizione di "riutilizzo".

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) All'articolo 3 è inserito il seguente punto 12 bis:

"12 bis. "biomassa": il materiale di origine biologica ad esclusione dei materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili."

Or. xm

Motivazione

Si ritiene opportuno offrire una definizione esaustiva di "biomassa", che escluda i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) All'articolo 3 è inserito il seguente punto 12 ter:

"12 ter. "imballaggio di origine biologica": l'imballaggio derivante, in tutto o in parte, da biomassa; la determinazione e la dichiarazione del contenuto di origine biologica e del contenuto di carbonio di origine biologica di tali prodotti si basano sulla metodologia sviluppata nel quadro della

pertinente norma europea."

Or. xm

Motivazione

Si ritiene opportuno offrire una definizione esaustiva di imballaggi di origine biologica con cui si intendono imballaggi derivanti, in tutto o in parte, da biomassa.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – secondo comma

Testo della Commissione

“Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «**riutilizzo**», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», «processo finale di riciclaggio» e «smaltimento» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.”

Emendamento

“Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «**cernita**», «**rifiuto urbano**», «**rifiuto industriale e commerciale**», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «**preparazione per il gestore del riutilizzo**», «riciclaggio», «**riciclaggio organico**», «processo finale di riciclaggio», «**piccoli rifiuti**», «**getto di piccoli rifiuti**» e «smaltimento» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.”;

Or. xm

Motivazione

Allineamento con le nuove definizioni introdotte all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

“Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell’articolo 1, paragrafo 1”;

Tali misure contribuiscono a conseguire una riduzione dei rifiuti di imballaggio prodotti al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE. Esse includono incentivi volti a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore e incentivi per il ricorso a imballaggi riutilizzabili e regimi di deposito di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano misure per conseguire una duratura riduzione del consumo di imballaggi monouso, non riciclabili e eccessivi o azioni analoghe di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. In deroga all'articolo 18 della presente direttiva, tali misure possono includere il ricorso ad obiettivi nazionali di riduzione e restrizione del mercato. Esse rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell’articolo 1, paragrafo 1”;

Or. xm

Motivazione

Gli Stati Membri devono adottare misure per ottenere una riduzione significativa dei rifiuti di imballaggio, in particolare scoraggiando il consumo monouso, il ricorso a imballaggi non riciclabili e a imballaggi in eccesso. Tali misure possono includere il ricorso ad obiettivi nazionali di riduzione e restrizione del mercato, in deroga all'articolo 18 della presente direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate in conformità dell'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10.

Emendamento

2 bis) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate in conformità dell'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10 **e di porre fine agli imballaggi in eccesso.**

Or. xm

Motivazione

La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando lo sviluppo di norme europee adeguate, miranti a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio ed evitare imballaggi eccessivi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. La Commissione presenta, *se del caso*, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.

Emendamento

2 ter) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione presenta proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali. **La Commissione presenta, in particolare, una proposta concernente misure relative agli imballaggi non riciclabili, agli imballaggi**

contenenti sostanze pericolose, agli imballaggi monouso e in eccesso, valutando la possibilità di introdurre restrizioni di mercato a livello di UE."

Or. xm

Motivazione

È importante che la Commissione presenti nuove proposte volte a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi immessi sul mercato. La Commissione deve, in particolare, presentare una proposta contenente misure relative agli imballaggi non riciclabili, agli imballaggi contenenti sostanze pericolose, agli imballaggi monouso e in eccesso, valutando la possibilità di introdurre restrizioni di mercato a livello di UE.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 quater) All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, il ricorso a imballaggi di origine biologica adottando misure quali:

- a) - il miglioramento delle condizioni di mercato per tali prodotti;*
- b) la revisione delle norme esistenti che ostacolano l'uso di tali materiali.*

Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione valuta inoltre l'impiego di imballaggi alimentari ecologici, compresa la fattibilità di una sostituzione progressiva degli imballaggi alimentari con materiali di origine biologica e/o biodegradabili e compostabili secondo le norme europee."

Or. xm

Motivazione

È importante che, laddove sia possibile e opportuno, gli Stati membri intraprendano misure volte a incoraggiare l'utilizzo di imballaggi di origine biologica, migliorando le condizioni di mercato per tali prodotti e rivedendo la legislazione esistente in modo tale che non ne sia ostacolato l'utilizzo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies) *All'articolo 5 è inserito il titolo seguente:*

"Riutilizzo"

Or. xm

Motivazione

Il riutilizzo degli imballaggi ha caratteristiche specifiche e per questa ragione non può essere coperto dalla direttiva quadro. In molti Stati membri sono già presenti sistemi efficaci di riutilizzo degli imballaggi, tra cui i regimi di deposito.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

2 sexies) *All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

Gli Stati membri **possono favorire** sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

1. Gli Stati membri **favoriscono** sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

Or. xm

Motivazione

Al fine di ridurre la generazione di rifiuti da imballaggio è necessario che gli Stati membri incoraggino sistemi efficaci di riuso degli imballaggi, tra cui gli schemi di deposito.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies) All'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi per quanto concerne gli imballaggi riutilizzati e un sistema cauzione-rimborso su tutto il territorio:

a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 5% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riutilizzato;

b) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 10% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riutilizzato;

Or. xm

Motivazione

Al fine di ridurre la generazione di rifiuti da imballaggio è necessario prevedere obiettivi specifici per quanto riguarda il riutilizzo degli imballaggi e schemi di restituzione del deposito.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 octies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 octies) All'articolo 5 è inserito il

seguito paragrafo 1 ter:

"1 ter. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati al paragrafo 2, gli Stati membri adottano almeno le seguenti misure:

- incoraggiare l'utilizzo di schemi di restituzione del deposito per i prodotti di imballaggio riutilizzabili;*
- incentivare l'istituzione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili collocati ogni anno sul mercato in funzione del flusso degli imballaggi;*
- fornire incentivi economici adeguati per i produttori di imballaggi riutilizzabili."*

Or. xm

Motivazione

Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri devono prendere una serie di misure volte a incoraggiare il ricorso a schemi di restituzione del deposito, a incentivare l'istituzione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili ogni anno e la produzione di imballaggi riutilizzabili da parte dei produttori.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 nonies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 nonies) All'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo 1 quater:

"1 quater. Gli imballaggi riutilizzati e gli imballaggi raccolti attraverso uno schema di cauzione-rimborso possono rientrare nel calcolo relativo al conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dai programmi nazionali di prevenzione, adottati in base ai criteri di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta una proposta per l'attuazione a livello di Unione di uno schema di deposito per gli imballaggi riutilizzabili entro 18 mesi [Ufficio delle pubblicazioni, inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva + 18 mesi]."

Or. xm

Motivazione

Gli imballaggi e gli imballaggi riutilizzati che vengono raccolti attraverso un sistema di deposito-rimborso possono rientrare nel calcolo relativo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi nazionali di prevenzione, adottati in base ai criteri di cui all'Articolo 4 della presente direttiva.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

a) il titolo è sostituito da “Recupero, riutilizzo e riciclaggio”;

Emendamento

a) il titolo è sostituito da “Recupero, riutilizzo e **preparazione del** riciclaggio”;

Or. xm

Motivazione

Si ritiene opportuno modificare il titolo del presente articolo, chiarificando che le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano i rifiuti da imballaggio.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*a bis) All'articolo 6 è inserito il
paragrafo -1 seguente:*

*"-1. Gli Stati membri adottano misure
per promuovere sistemi di cernita per tutti
i materiali di imballaggio."*

Or. xm

Motivazione

*È fondamentale che gli Stati membri adottino misure volte a favorire lo smistamento dei
rifiuti di imballaggio.*

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il
65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio
sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il
70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio
prodotti sarà preparato per il riutilizzo e
riciclato;

Or. xm

Motivazione

*Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia
di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al
70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9
luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso
un'economia circolare"*

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) **55 %** per la plastica;

i) **60 %** per la plastica;

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) **60%** per il legno;

ii) **65%** per il legno;

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) **75%** per i metalli ferrosi;

iii) **80%** per i metalli ferrosi;

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare"

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) **75%** per l'alluminio;

iv) **80%** per l'alluminio;

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto v

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
v) 75% per il vetro;	v) 80% per il vetro;	Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare"

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto vi

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
vi) 75% per la carta e il cartone;	vi) 90% per la carta e il cartone;	Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare"

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il	h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il

75% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio
sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

80% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio
prodotti sarà preparato per il riutilizzo e
riciclato;

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto i

Testo della Commissione

i) 75% per il legno;

Emendamento

i) 80% per il legno;

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto ii

Testo della Commissione

ii) 85% per i metalli ferrosi;

Emendamento

ii) 90% per i metalli ferrosi;

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare"

Emendamento 44**Proposta di direttiva****Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto iii

*Testo della Commissione**Emendamento*iii) **85%** per l'alluminio;iii) **90%** per l'alluminio;*Motivazione*

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 45**Proposta di direttiva****Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto iv

*Testo della Commissione**Emendamento*iv) **85%** per il vetro;iv) **90%** per il vetro;

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare"

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v) **85% per la carta e il cartone.**

soppresso

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti da imballaggi siano innalzati almeno al 70% nel 2025 e all'80% nel 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare"

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(*),

2. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(*),

l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale **e in materia di salute e sicurezza sul lavoro** dell'Unione, **nonché agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, della presente direttiva.**

Or. xm

Motivazione

La Commissione deve garantire che le operazioni di preparazione al riutilizzo e riciclaggio effettuate in un paese extra UE debbano rispettare condizioni legislative simili a quelle obbligatorie nei diversi Stati Membri qualora vogliano essere conteggiate al fine del raggiungimento dell'obiettivo UE.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati **o recuperati** in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

Emendamento

3. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo **o** per essere riciclati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

Or. xm

Motivazione

All'interno della presente direttiva non sono presenti target di recupero dei rifiuti, ma solo per la preparazione al riutilizzo e al riciclaggio.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Gli Stati membri incoraggiano, *ove opportuno*, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali;

Emendamento

c bis) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Gli Stati membri incoraggiano l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali;

b bis) l'utilizzo di strumenti economici adeguati per incentivare l'uso di materie prime secondarie, come ad esempio incentivi fiscali basati sul contenuto riciclato dei prodotti e criteri per gli appalti pubblici verdi;

b ter) la promozione di materiali che, se riciclati, non mettono a rischio la salute umana quando vengono riciclati nei materiali a contatto con alimenti;

Or. xm

Motivazione

Gli Stati Membri devono incoraggiare l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti di imballaggio riciclati per la produzione degli imballaggi e di altri prodotti, migliorando le condizioni di mercato per tali materiali e rivedendo la legislazione esistente che impedisce l'utilizzo di tali materiali, nonché incentivando l'utilizzo di materie prime secondarie e promuovendo materiali che, una volta riciclati, non creano danni per la salute umana.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

Emendamento

a) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio **in un dato anno**;

Or. xm

Motivazione

Per definire con chiarezza se gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio sono stati conseguiti è necessario inserire l'arco temporale di riferimento.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il peso dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti di imballaggio che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

Emendamento

b) il peso dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti di imballaggio che sono stati recuperati o raccolti **in un dato anno** da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

Or. xm

Motivazione

Per definire con chiarezza se gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio sono stati conseguiti è necessario inserire l'arco temporale di riferimento.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato IV.* **soppresso**

Or. xm

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, poiché esse sono operazione di recupero di rifiuti. Il riuso dei prodotti e componenti è una operazione di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se i rifiuti di imballaggio sono composti di materiali diversi, ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto 1, lettere da f) a i) ogni

materiale è considerato separatamente.

Or. xm

Motivazione

Ai fini degli obiettivi previsti dalla presente direttiva è importante che, se un rifiuto di imballaggio è composto da più materiali, questi sono calcolati separatamente.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), *e dell'allegato IV*, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei *sistemi di cauzione-rimborso*, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

Emendamento

2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei *gestori finali del riciclaggio*, incluse norme specifiche sulla raccolta, *tracciabilità*, verifica e comunicazione dei dati.

Or. xm

Motivazione

Per garantire uniformità nell'applicazione di quanto previsto al paragrafo 1(a) e (b) della presente direttiva, la Commissione deve adottare atti delegati che stabiliscano i requisiti minimi di qualità e operativi per la determinazione degli operatori riconosciuti per la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, così come degli operatori finali.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, a condizione che:

soppresso

a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;

Or. xm

Motivazione

Il Parlamento europeo, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare" approvata il 9 luglio del 2015, ha richiesto che il calcolo degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio avvenisse con uno stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 4

4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare *che le condizioni* di cui al paragrafo 3, *lettere a) e b)*, *siano soddisfatte*. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche

4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare *la conformità con le norme* di cui al paragrafo 1. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da

per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. ***Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo utilizzato per il controllo di qualità e la tracciabilità.***

Or. xm

Motivazione

È importante che gli Stati Membri stabiliscano un sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti di imballaggio per assicurare la conformità rispetto alle regole previste dal paragrafo 1 della presente direttiva, e che informino la Commissione circa il metodo scelto per gestire tale sistema.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se necessario, le relazioni esaminano l'attuazione di altre prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle elencate al paragrafo 1, quali la previsione degli obiettivi nazionali di prevenzione dei rifiuti di imballaggio prodotti e la quantità pro capite di rifiuti di imballaggio smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Or. xm

Motivazione

Laddove necessario, le relazioni della Commissione dovrebbero affrontare l'implementazione di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al paragrafo 1.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

"3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.

Emendamento

"3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo **5, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), e all'articolo** 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati **raccolti e trattati conformemente a una metodologia comune** sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis – comma 2

Testo della Commissione

I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Emendamento

I dati **raccolti e trattati utilizzando la metodologia comune** sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. xm

Motivazione

È importante che i dati riportati siano fondati su una metodologia comune e nel formato stabilito dalla Commissione, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 quinquies.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quater

Testo della Commissione

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri ***nonché*** completezza, ***affidabilità***, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

3 quater. La Commissione riesamina i dati ***e le informazioni*** comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. ***Fino a quando non sarà realizzata la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati***, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. ***La Commissione valuta inoltre la*** completezza, ***l'affidabilità, la*** tempestività e ***la*** coerenza dei dati ***e delle informazioni trasmessi***. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater bis. La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La

relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della direttiva.

Or. en

Motivazione

L'impatto della direttiva dovrebbe essere oggetto di una valutazione periodica per garantire che gli elementi essenziali della direttiva siano idonei.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14) l'allegato IV è aggiunto alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio conformemente all'allegato della presente direttiva.

soppresso

Or. xm

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, poiché esse sono operazione di recupero di rifiuti. Il riuso dei prodotti e componenti è una operazione di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Il paragrafo 11a (1) definisce già le modalità di calcolo del tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Allegato – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

È aggiunto il seguente allegato IV:

soppresso

“ALLEGATO IV

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da

f) a i)

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

$$E = \frac{(A+R) \cdot 100}{(P+R)}$$

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno."

Or. xm

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, poiché esse sono operazione di recupero di rifiuti. Il riuso dei prodotti e componenti è una operazione di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Il paragrafo 11a (1) definisce già le modalità di calcolo del tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

MOTIVAZIONE

Premessa

L'attuale modello di sviluppo lineare “prendi produci consuma e getta” inizia a mostrare i propri limiti. Il nostro pianeta si sta riscaldando e le risorse utilizzate da cui dipendiamo stanno diventando sempre più scarse. Senza interventi strutturali il fabbisogno di materie prime da parte dell'economia mondiale potrebbe crescere di oltre il 50% nei prossimi 15 anni. Per invertire la rotta dobbiamo passare ad un modello di sviluppo circolare che mantiene i materiali e il loro valore in circolazione all'interno del sistema economico il più a lungo possibile, attraverso un uso efficiente delle risorse a partire dall'ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti. Riutilizzo, riciclo e recupero diventano le parole chiave intorno alle quali costruire un nuovo paradigma per favorire sostenibilità, innovazione e competitività in cui il rifiuto passa da problema a risorsa.

Il pacchetto va considerato quindi in una prospettiva molto più ampia della semplice rivisitazione legislativa in materia di rifiuti. Il relatore intende rafforzare la volontà della Commissione di preservare l'ambiente, rendere l'economia europea più competitiva e favorire un processo di reindustrializzazione sostenibile. Aumentare il valore dalle risorse significa intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: dall'estrazione delle materie prime al design del prodotto, dalla distribuzione al consumo fino al loro fine vita.

Un quadro normativo chiaro e stabile è il primo passo per favorire la transizione.

Un tale cambiamento sistemico richiede infatti politiche ambiziose, supportate da una legislazione capace di dare i giusti segnali agli investitori. Una legislazione europea, che non preveda definizioni chiare e obiettivi vincolanti, potrebbe pregiudicare il progresso verso l'economia circolare.

A partire dalla gerarchia dei rifiuti, il relatore ha inteso modificare la proposta della Commissione soprattutto sul piano della prevenzione e sul rientro del rifiuto nel processo di produzione. Una riduzione della quantità di rifiuti significa aver avviato a monte l'innovazione di processi di prodotto e di modelli di business su cui si fonda l'economia circolare.

La trasformazione dell'Unione in un'economia verde, a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse è già prevista peraltro come obiettivo principale del Settimo Programma europeo di Azione Ambientale ed è bene ricordare come l'Europa si sia impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'ONU.

Direttiva Imballaggi e rifiuti da imballaggio

Eurostat stima che nel 2013 in Europa sono state generate oltre 79,368 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, circa 500 000 in più del 2012. Il tasso di riciclaggio ammonta al 65,3%, in lieve aumento rispetto al 2012, con solamente tre Stati membri al di sotto del 50%. Si prevede che nei prossimi anni le quantità di imballaggi immesse sul mercato continueranno ad aumentare.

La direttiva 94/62/CE è stata sottoposta a diverse revisioni. Nel 2010, nell'ambito del Programma di lavoro della Commissione, la direttiva è stata oggetto di uno specifico "controllo dell'adeguatezza" i cui risultati sono stati resi pubblici dal documento di lavoro dei servizi della Commissione 2014¹ che accompagnava l'originale pacchetto legislativo sull'economia circolare ritirato dalla Commissione nel dicembre 2014.²

Diverse delle raccomandazioni incluse nel documento di lavoro dei servizi della Commissione per migliorare l'effettività e l'efficienza della direttiva, non sono state raccolte dalla nuova proposta della Commissione. Appare quindi opportuno migliorare alcuni elementi chiave della direttiva, innanzi tutto per porla in linea con la gerarchia di gestione dei rifiuti, che vede la prevenzione come livello più importante.

L'aumento degli obiettivi di riciclaggio, l'estensione degli schemi obbligatori EPR agli imballaggi, una migliore formulazione e più stringente livello di implementazione dei requisiti essenziali e la promozione del ri-uso, sono tra le iniziative che il relatore ha inteso sostenere per favorire un uso efficiente delle risorse.

La prevenzione quantitativa e il miglioramento qualitativo degli imballaggi deve essere l'obiettivo primario di una revisione della direttiva in linea con i principi alla base dell'economia circolare. Per questo, occorre disincentivare l'eccessivo uso degli imballaggi imposti al consumatore, promuovendo la progettazione di imballaggi più facilmente riciclabili e/o riutilizzabili. Inoltre, devono essere favorite misure di sostegno alla ricerca, applicazione e commercializzazione di imballaggi a base di risorse rinnovabili.

Il relatore, infine, inserisce le stesse modifiche inseriti nella direttiva quadro dei rifiuti per quel che riguarda le definizioni e la metodologia di calcolo dei rifiuti soggetti alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0209>.

² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397>.